



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo  
Il Direttore Generale

<b><i>Progetto</i></b>	<b>[ID: 1951] Aeroporto "Falcone - Borsellino" di Palermo. Progetto di rimodulazione del Master Plan, aree land side. Decreto VIA n. 43 del 12 marzo 2015.</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Verifica di ottemperanza alle prescrizioni lett. A) nn. 4 e 8</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>4493</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>GESAP S.p.A.</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere CTVA n. 3302 del 17 aprile 2020</b>

✓ Resp. Div.: Nocco G.  
Ufficio: CreSS\_05  
Data: 07/05/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.  
Ufficio: CreSS  
Data: 07/05/2020

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, co. 3 del medesimo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** il decreto di compatibilità ambientale n. 43 del 12 marzo 2015, dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al “Progetto di rimodulazione del Master Plan, aree land side” dell’Aeroporto “Falcone – Borsellino” di Palermo;

**VISTA** in particolare la prescrizione n. A) 4, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo a questo Dicastero, che recita: “*Al fine di minimizzare i livelli di inquinamento acustico è necessario che il proponente definisca, di concerto con l’ARPA, idonei sistemi di monitoraggio sia per la fase di cantiere sia per la fase post-operam (ossia aeroporto attivo nella nuova configurazione) con l’individuazione della tipologia e numero di centraline fisse e/o mobili, punti di monitoraggio, modalità e frequenza dei rilievi. In particolare le centraline specifiche per la fase di cantiere dovranno monitorare i punti ritenuti maggiormente sensibili in funzione delle lavorazioni che potrebbero addurre potenziale disturbo. Il piano di monitoraggio, così concordato, dovrà essere sottoposto in approvazione al MATTM prima dell’avvio dei lavori*”;

**VISTA** in particolare la prescrizione n. A) 8, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo a questo Dicastero, che recita: “*Al fine di minimizzare i livelli di inquinamento atmosferico è necessario che il proponente definisca, di concerto con l’ARPA, tipologia e numero di centraline fisse e/o mobili per il monitoraggio della qualità dell’aria, da installare sia per la fase di cantiere sia per la fase post-operam (ossia aeroporto attivo nella nuova configurazione). In particolare le centraline specifiche per la fase di cantiere dovranno monitorare i punti ritenuti maggiormente sensibili in funzione delle lavorazioni che potrebbero addurre potenziale disturbo. Il piano di monitoraggio, così concordato dovrà essere sottoposto al MATTM prima dell’avvio dei lavori*”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 401 del 25 febbraio 2018, con cui, sulla base del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2836 del 12 ottobre 2018, è stata determinata la mancata ottemperanza alle prescrizioni in argomento, relativamente ai lavori di “Riqualifica della pavimentazione delle piste di volo RWY 07/25 e 02/20 ed opere accessorie”;

**CONSIDERATO** che nel citato parere, la Commissione Tecnica VIA/VAS ha ritenuto necessario che, ai fini dell’ottemperanza alle prescrizioni stesse, il proponente fornisse specifiche integrazioni alla documentazione già depositata;

**VISTA** la nota prot. 2018 del 4 febbraio 2019, acquisita al prot. 2740/DVA del 5 febbraio 2019, con cui GESAP S.p.A. ha presentato nuova istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni citate, relativamente ai lavori di “Riqualifica della pavimentazione delle piste di volo RWY 07/25 e 02/20 ed opere accessorie”;

**CONSIDERATO** che, in allegato alla citata nota, il proponente ha trasmesso l’elaborato tecnico “*Piano di Monitoraggio Attività di cantiere – Componente rumore e polveri*”;

**VISTA** la nota prot. 763/DVA del 28 febbraio 2019 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

**PRESO ATTO** che con non è pervenuto il parere di competenza dell'ARPA Sicilia, ente coinvolto nella verifica di ottemperanza alle prescrizioni in argomento ai sensi del citato Decreto VIA n. 43 del 12 marzo 2015;

**ACQUISITO** il parere n. 3302 del 17 aprile 2020 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 30268/MATTM del 29 aprile 2020, costituito da n. 8 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che nel citato parere, la Commissione Tecnica VIA/VAS ha:

*“VALUTATO che prima dell'inizio dei lavori si sarebbe dovuto presentare il piano di monitoraggio sia per l'intera fase di costruzione, e non solo fase 1, sia per l'esercizio, mentre dalla documentazione agli atti risulta essere stata trattata solo la fase 1 del cantiere e nulla risulta per le altre fasi sia di realizzazione sia di esercizio;*

*CONSIDERATO che nella documentazione presentata sono state indicate le caratteristiche tecniche, le modalità operative e il posizionamento delle centraline fonometriche messe in opera da GES.A.P. SpA per gli aspetti legati al rumore, nonché sono descritte le postazioni di rilevamento delle polveri per la tematica dell'inquinamento atmosferico;*

*VALUTATO che quanto presentato, essendo esplicativo di attività eseguite, non può essere considerato un Progetto di monitoraggio ma rappresenta già di per sé un monitoraggio eseguito, si prende atto che è stata omessa la fase prescritta che prevedeva che prima dell'inizio lavori fosse presentato e quindi “ottemperato” il progetto del monitoraggio stesso, mediante apposita procedura che come noto si conclude con la determina del MATTM”*

*ed ha ritenuto “che in attesa del parere di competenza dell'ARPA Sicilia, così come indicato dalla DVA con nota n.763 del 28.02.2019, le prescrizioni n.4 e n.8 del Decreto VIA n. 43 del 12/03/2015 sono non ottemperate”,*

## **DETERMINA**

**la NON OTTEMPERANZA alle prescrizioni nn. A) 4 e A) 8 del D.M. n. 43 del 12 marzo 2015 relativamente ai lavori di “Riqualifica della pavimentazione delle piste di volo RWY 07/25 e 02/20 ed opere accessorie” previsti nel “Progetto di rimodulazione del Master Plan, aree land side” dell'Aeroporto “Falcone – Borsellino” di Palermo.**

**Ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni in argomento, in attesa del parere di competenza dell'ARPA Sicilia, il proponente dovrà presentare una nuova istanza entro i termini per l'avvio delle verifiche di ottemperanza individuati dal decreto VIA.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

**Il Direttore Generale**

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente)